

Visti:

- l'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e ss.mm.ii.;
- l'articolo 1, comma 455, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") e ss.mm.ii.;
- l'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)" e ss.mm.ii.;
- l'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro);
- l'articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni) contenente la previsione dell'adozione, da parte della Giunta regionale, del regolamento contenente la disciplina delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 3, nonché lo schema di regolamento di cui all'articolo 14, comma 4, della medesima legge;
- l'articolo 3 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e ss.mm.ii. per il quale, tra l'altro, la Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici, stabilisce, con regolamento, la disciplina esecutiva ed attuativa della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii. nonché l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 della l.r. n. 30/2007 e dell'articolo 23, comma 2, della l.r. n. 31/2007;
- l'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie);
- l'articolo 3 della legge regionale 5 marzo 2012, n. 7, (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità);
- gli artt. 65, 66 e 67 del Regolamento Regionale 5 aprile 2012 n. 2 "Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e di attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell'articolo 33, comma 2, della legge regionale 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni);

Premesso che:

- l'art. 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 e ss.mm.ii. ha introdotto l'istituto della centralizzazione, in forma obbligatoria per gli Enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione di quelli sanitari, e per gli Enti strumentali della Regione Liguria, mentre è data facoltà di adesione alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede sul territorio regionale;
- l'articolo 13, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136 promuove l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (S.U.A.), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2011 disciplina le attività ed i servizi della S.U.A., indica gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che vi

aderiscono, mira ad agevolare una maggiore diffusione, in modo da rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, prevedendo:

- che possono aderire alla S.U.A. le Amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, gli altri soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti;
- che la S.U.A. ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolgendo tale attività in ambito regionale;
- la Regione Liguria con deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 04/11/2011 ha provveduto ad approvare la dichiarazione di intenti tra la Prefettura di Genova, la Regione Liguria, la Provincia di Genova ed il Comune di Genova in ordine alla costituzione di Stazioni Uniche Appaltanti in ambito regionale, in seguito sottoscritta in data 06/02/2012 ;
- che l'articolo 24 della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 37 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012)" ha modificato ed integrato l'art. 6 della legge regionale 9 maggio 2003 n. 13 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)" e, particolarmente:
 - il comma 1 *quater* con il quale è disposto che la Giunta regionale adotta, con proprio provvedimento, *linee guida* in materia di adesione dei soggetti di cui ai commi 1 e 1 *bis* alle convenzioni di cui al comma 1, anche concorrendo alla determinazione dei fabbisogni da acquisire in forma centralizzata;
 - il comma 1 *sexies* con il quale si dispone che "la Regione, al fine di perseguire l'obiettivo di favorire l'allocazione ottimale delle risorse economiche, finanziarie ed umane, nonché di prevenire e contrastare i tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa nelle pubbliche amministrazioni, quale S.U.A., può procedere agli adempimenti relativi all'affidamento della progettazione e dei lavori, di importo pari o superiore a euro 500.000,00, su richiesta degli enti locali aventi sede sul territorio regionale ligure, che non abbiano già aderito ad altra S.U.A. costituita a livello provinciale, sulla base di apposite convenzioni tra i predetti enti locali e la Regione medesima";
 - il comma 1 *septies* con il quale è disposto che "l'espletamento della gara d'appalto, di cui al comma 1 *sexies*, avviene anche sulla base di convenzioni quadro tra la Regione, quale S.U.A., e le associazioni di enti locali";
- l'articolo 3 della legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 dispone che la Regione, per prevenire e contrastare la criminalità organizzata e mafiosa, nonché per favorire un utilizzo ottimale delle risorse pubbliche, svolge le funzioni di Stazione Unica Appaltante, secondo quanto disposto dall'articolo 6 della l.r. n. 13/2003 e ss.mm.ii e che la Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, disciplina le linee guida;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 741 del 15/06/2012 è stato approvato il documento recante "linee guida per la centralizzazione degli appalti di lavori, servizi e fornitura di beni nell'ambito del territorio regionale";

Osservato che, in ottemperanza a quanto disposto dal sopra richiamato comma 1 *septies*, dell'articolo 6, della l.r. 13/2003 e ss.mm.ii., è necessaria l'adozione di una convenzione quadro avente per oggetto l'attività della Regione Liguria, quale centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii., configurata come Stazione Unica Appaltante ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003 n. 13 e ss.mm.ii. e del d.P.C.M. 30 giugno 2011 in attuazione dell'art. 13 della L. 13 agosto 2010, n. 136, operante presso il Settore Amministrazione Generale della Regione Liguria anche per lo svolgimento dei sub-procedimenti

relativi alle procedure di gara sui lavori pubblici di cui all'articolo 6, comma 1 sexies, della medesima legge regionale;

Dato atto della necessità di dotarsi di uno strumento convenzionale che, oltre a contenere i principi generali per l'esercizio associato dell'attività della Stazione Unica Appaltante Regionale, conferisca ad A.N.C.I. Liguria la facoltà di promuovere presso gli associati l'adesione alla Stazione Unica Appaltante Regionale, qualora non abbiano già aderito ad altra forma di SUA di livello provinciale, attraverso apposite convenzioni, che non costituiscono delega di funzioni ma attribuiscono in capo alla S.U.A.R. il compito di svolgere le attività legate al procedimento di selezione del terzo contraente, disponendo di volta in volta, l'adesione degli enti locali che ne faranno richiesta;

Atteso che è stata predisposta la bozza di Convenzione quadro tra le Prefetture di Genova, Imperia, Savona e La Spezia, l'A.N.C.I. Liguria e la Regione Liguria, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il parere favorevole allo schema di convenzione quadro sulla Stazione Unica Appaltante Regionale, tra le Prefetture liguri, la Regione Liguria e l'ANCI Liguria, rilasciato dal CAL Consiglio delle Autonomie Locali in data 18/07/2012, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge regionale 1° febbraio 2011, n. 1;

Preso atto che la Prefettura di Genova in data 6 agosto 2012, ha comunicato che il Ministero dell'Interno, con nota prot. n. 11001/119/7(22) del 06/08/2012 non ha ravvisato motivi ostativi per la stipula della Convenzione tra le Prefetture liguri, la Regione Liguria e gli enti aderenti per la gestione associata della Stazione Unica Appaltante regionale e per la stipula della Convenzione quadro tra le Prefetture liguri, la Regione Liguria e l'ANCI Regione Liguria;

Atteso che:

- al fine del buon andamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, della speditezza della stessa e dell'economicità ed efficienza dei procedimenti amministrativi di che trattasi, all'approvazione ed alla stipulazione delle convenzioni con ciascun ente locale, attuative dello schema di convenzione oggetto del presente provvedimento, contenenti oggetto, termini e modalità per l'espletamento di gare di lavori di cui agli articoli 1 e 3 dell'allegato schema di convenzione, provvede il Dirigente del Settore Amministrazione Generale, previa informativa alla Giunta Regionale da parte dell'Assessore competente in materia di gare e contratti;
- le predette convenzioni attuative sono stipulate da ciascun ente locale prevedendo una durata non superiore a quella prevista all'articolo 2 dell'allegato schema di convenzione;
- entro il 31 dicembre di ogni anno il Settore Amministrazione Generale presenta alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione della convenzione oggetto del presente provvedimento e sulle convenzioni attuative di cui sopra;

Ritenuto, pertanto, sulla base di quanto in precedenza espresso di approvare la bozza di Convenzione-quadro relativa alla Stazione Unica Appaltante Regionale, tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di Savona, la Prefettura di La Spezia, l'A.N.C.I. Liguria e la Regione Liguria, la cui durata è prevista per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di stipulazione e può essere rinnovata ad ogni scadenza per un periodo analogo a quello iniziale;

Ritenuto, altresì, di dare mandato al Dirigente del Settore Amministrazione Generale di approvare e stipulare le convenzioni con i singoli comuni, attuative della Convenzione Quadro di che trattasi;

Su proposta dell'Assessore alle Risorse Finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione generale Istruzione, Formazione, Università;

DELIBERA

1. di approvare, per quanto meglio in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato, la bozza di Convenzione-quadro relativa alla Stazione Unica Appaltante Regionale, tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di Savona, la Prefettura di La Spezia, l'A.N.C.I. Liguria e la Regione Liguria, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui durata è prevista per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di stipulazione e può essere rinnovata ad ogni scadenza per un periodo analogo a quello iniziale;
2. di dare atto che la convenzione-quadro ha per oggetto l'attività della Regione Liguria, quale centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii., configurata come Stazione Unica Appaltante ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003 n. 13 e ss.mm.ii. e del d.P.C.M. 30 giugno 2011 in attuazione dell'art. 13 della L. 13 agosto 2010, n. 136, operante presso il Settore Amministrazione Generale della Regione Liguria anche per lo svolgimento dei sub-procedimenti relativi alle procedure di gara sui lavori pubblici di cui all'articolo 6, comma 1 sexies, della medesima legge regionale;
3. di dare atto che la convenzione-quadro attribuisce all'Associazione Nazionale Comuni Italiani - Associazione Regionale della Liguria la facoltà di promuovere l'adesione alla Stazione Unica Appaltante Regionale, ai propri associati, qualora non abbiano già aderito ad altra S.U.A. costituita a livello provinciale, attraverso apposite convenzioni, che non costituiscono delega di funzioni ma attribuiscono in capo alla S.U.A.R. il compito di svolgere le attività legate al procedimento di selezione del terzo contraente, disponendo di volta in volta, l'adesione degli enti locali che ne faranno richiesta;
4. di dare mandato al Dirigente del Settore Amministrazione Generale di approvare e stipulare le convenzioni con ciascun ente locale, attuative dello schema di convenzione oggetto del presente provvedimento, contenenti oggetto, termini e modalità per l'espletamento di gare di lavori di cui agli articoli 1 e 3 dell'allegato schema di convenzione, previa informativa alla Giunta Regionale da parte dell'Assessore competente in materia di gare e contratti;
5. di dare atto che:
 - le predette convenzioni attuative sono stipulate da ciascun ente locale prevedendo una durata non superiore a quella prevista all'articolo 2 dell'allegato schema di convenzione;
 - entro il 31 dicembre di ogni anno il Settore Amministrazione Generale presenta alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione della convenzione oggetto del presente provvedimento e sulle convenzioni attuative di cui sopra;
6. di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo di allegati, sul sito web e sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.